



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA

Seconda Sezione Civile

in composizione monocratica e in persona del Giudice Dott. Luca Mercuri ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel Registro Generale Affari Contenziosi al n. **3458** dell'anno **2019**, a cui è riunita la causa iscritta nel medesimo registro al n. **4419** dell'anno **2019**, vertente

TRA

- Parte_1 C.F./P.IVA P.IVA_1) in persona del suo legale rappresenta p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo De Feudis (pec: Email_1)

ATTRICE OPPONENTE

E

- CP_1, titolare dell'omonima impresa individuale (C.F. C.F._1 / P.IVA P.IVA_2), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elvira Prencipe (pec: Email_2) e Matteo Antonio Starace (pec: Email_3)

CONVENUTA OPPOSTA

§§§

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate e comparsa conclusionale.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_2 in persona

del proprio legale rappresentante *pro tempore* **Parte_3** ha proposto opposizione avverso i decreti ingiuntivi n. 514/2019 del 24.03.2019 e n. 963/2019 del 17.05.2019 entrambi emessi dal Tribunale di Foggia su ricorso di **CP_1**, quale titolare della omonima impresa individuale, per il pagamento della somma complessiva di € 424.635,00 (il primo per € 204.635,00 e il secondo di € 200.000,00), chiesti dal ricorrente al fine del corretto adempimento nel pagamento del residuo compenso dovuto a seguito dell'esecuzione del contratto di appalto intercorso tra le parti nel 2006.

La società debitrice ingiunta, nello spiegare entrambe le opposizioni, ha eccepito preliminarmente l'“*incompetenza*” del giudice adito, in virtù della clausola compromissoria, di cui all'art. 15 del contratto d'appalto, secondo la quale le controversie insorte tra le parti per l'interpretazione del contratto o per la sua esecuzione sarebbero state devolute alla cognizione di un collegio arbitrale.

La debitrice ha, altresì, eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per carenza degli elementi di cui all'art. 641 c.p.c., in particolare dell'avvertimento che “*in mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata*”.

La società cooperativa ha infine dedotto: che aveva affidato originariamente l'appalto a una precedente ditta, che si era tuttavia resa inadempiente; che, pertanto, ha affidato alla Ditta Caccavo il completamento delle villette site in Ordona; che l'odierno opposto ha già in passato promosso contro l'opponente procedimento davanti al collegio arbitrale in ordine all'esecuzione dei lavori, procedimento poi estinto per inattività delle parti; che l'impresa **CP_1** non ha realizzato tutti i lavori e che la cooperativa ha corrisposto il prezzo in relazione alle opere effettivamente realizzate; che ciascun socio della cooperativa ha dovuto eseguire in proprio ulteriori lavori per rendere abitabili le villette; che gli immobili sono mancanti di tutte le certificazioni, tra cui quella di ultimazione dei lavori, certificato di agibilità e attestazioni energetiche; che il prezzo dell'appalto è stato pattuito a misura; che successivamente alla sottoscrizione del contratto di appalto, uno dei soci della cooperativa, **Persona_1**, ha deciso di rivolgersi a una ditta diversa per il completamento della villetta a lei assegnata e che l'importo per il completamento di tale ultima villetta non spetta comunque all'impresa **CP_1**; che all'appaltatore non spetterebbe in ogni caso alcun compenso, perché non ha completato le opere affidategli.

Pertanto, la società opponente ha così concluso: “*in via preliminare ed in rito, dichiarare la*

nullità del decreto ingiuntivo e per gli effetti revocarlo e porlo nel nulla, per essere la vertenza di competenza degli arbitri. Sempre in rito, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e per gli effetti revocarlo e porlo nel nulla, in quanto carenze dei suoi elementi essenziali come previsti dal codice di rito. In via gradata, dichiarare che il decreto ingiuntivo non può essere munito di clausola di provvisoria esecutorietà. Nel merito, dichiarare che la società opponente nulla deve alla ditta opposta in quanto gli importi dovuti sono stati interamente corrisposti e, nel contempo, i lavori di cui al contratto di appalto, mai ultimati. Con condanna, in ogni caso, della società opposta ovvero della chiamata in causa al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.

Con comparse di costituzione e risposta si è costituito **CP_1** deducendo: di aver stipulato con la **Parte_1** un contratto di appalto avente ad oggetto “*il completamento di otto villette a schiera situate in Ortona (FG) sulla via Ascoli*”, con “*fornitura e posa in opera di tutti i materiali occorrenti, elencati in computo metrico*”; che per tali opere il corrispettivo pattuito è stato di € 568.000,00; che i lavori sono stati totalmente eseguiti; che, sorta contestazione in merito al contratto e al fine di ottenere il giusto corrispettivo, l’opposto ha promosso il procedimento arbitrale in ragione della clausola compromissoria; che il relativo procedimento si è estinto per inattività delle parti; che la competenza è del Tribunale ordinario perché l’opposto ha più volte richiesto, inutilmente, il pagamento del corrispettivo alla cooperativa; che in ragione degli anni trascorsi (circa 12 anni dalla fine dei lavori) la creditrice è autorizzata ad ottenere il soddisfacimento del proprio credito adendo il Tribunale; che il credito è certo, liquido ed esigibile; che la cooperativa opponente è stata invitata più volte ad effettuare la “*consuntivazione*” delle opere realizzate, senza mai rendersi disponibile, cristallizzando così il credito vantato dalla ditta creditrice; che la ditta **CP_1** ha ultimato anche i lavori della villetta di **Persona_1**; che in corso d’opera la cooperativa chiese di effettuare anche altri lavori rispetto al computo metrico del contratto di appalto originario e che tali lavori sono stati effettuati; che con il primo ricorso per decreto ingiuntivo è stata azionata l’intera somma di € 424.635,00, ma è stato concesso decreto ingiuntivo solo per la minor somma di € 204.635,00, rigettato il resto; che con successivo ricorso per decreto ingiuntivo è stata azionata la sola minor somma di € 200.000,00 (rispetto all’importo totale di € 424.635,00) e concesso il relativo decreto ingiuntivo; che i lavori sono stati effettuati compiutamente e i soci della cooperativa hanno preso possesso degli immobili;

che non vi è stata alcuna contestazione riguardo la completezza e qualità dei lavori; che il certificato di abitabilità doveva essere richiesto al competente Ufficio tecnico del Comune dallo stesso soggetto committente, dopo il collaudo dell'opera; che il collaudo attiene ai lavori strutturali che sono stati realizzati dalla precedente impresa *Parte_4* e non riguarda quelli effettuati dall'opposta.

Pertanto, l'opposto ha concluso per entrambi i procedimenti chiedendo: “- *munire totalmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. il decreto ingiuntivo R.G. n.422/'19 emesso dal Tribunale di Foggia, di efficacia provvisoriamente esecutiva, in quanto il credito è certo, liquido ed esigibile; - rigettare in toto l'opposizione formulata da controparte avverso D.I. 514/19-R.G. n. 422/2019, in quanto non fondata su prova scritta e di facile soluzione; - condannare la “ [...]*

Controparte_2 in persona del legale rap.p.t. Parte_3 al pagamento in favore dell'“ Parte_5 ” di € 204.635,00 oltre Iva al 4%, interessi e rivalutazione monetaria al saldo; - munire totalmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. il decreto ingiuntivo R.G.n.2599/'19 emesso dal Tribunale di Foggia, di efficacia provvisoriamente esecutiva, in quanto il credito è certo, liquido ed esigibile; - rigettare in toto l'opposizione formulata da controparte avverso D.I. 963/19 R.G. n.2599/'19, in quanto non fondata su prova scritta e di facile soluzione; - condannare la “ Controparte_2 in persona del legale rap.p.t. Sig.ra Parte_3 al pagamento in favore dell' “ [...]
Parte_5 ” di € 220.000,00 oltre IVA al 4%, interessi e rivalutazione monetaria al saldo; - in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.

Verificata la contestuale pendenza del procedimento iscritto al n. 4419/2019 R.G. e del procedimento iscritto al n. 3458/2019 R.G. davanti al medesimo giudice, sul rilievo peraltro delle parti (pendono “*due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo che vedono coinvolte le medesime parti in causa e che si fondano sul medesimo rapporto negoziale, benché uno attenga alla realizzazione dei lavori contrattualmente pattuiti, mentre l'altro alla esecuzione di opere c.d. “extra contratto”*) e rilevata “*la richiesta congiunta di riunione dei due giudizi per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, avanzata dalle parti nel corso dell'udienza di prima comparizione*”, i due procedimenti sono stati riuniti con ordinanza del 25.03.22.

Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi opposti, ammesse le prove testimoniali così come da ordinanza del 25.03.22, la causa è stata rinviata per il loro

espletamento all'udienza del 09.06.22.

Espletata la prova testimoniale, la causa è stata rinviata per le precisazioni delle conclusioni all'udienza del 24.04.25, rinviata da ultimo all'udienza cartolare del 05.03.26.

Sostituita la detta udienza con la presentazione di note scritte, con provvedimento del 04.04.26, il Giudice ha rimesso la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Depositata anche le dette memorie, la causa può essere ora decisa.

§§§

1) Preliminarmente occorre confermare la correttezza della riunione del procedimento n. 4419/19 R.G. a quello 3458/19 R.G., stanti le evidenziate ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.

I crediti azionati con i due decreti ingiuntivi originari derivano dal medesimo rapporto negoziale: nel corso del giudizio è infatti emerso che, nella sostanza, anche le asserite lavorazioni aggiuntive rientravano nel contratto originario, in quanto ad esempio hanno riguardato l'impiego di *“materiali di maggior pregio”* rispetto a quelli previsti in contratto, per come affermato in particolare dal medesimo opposto (cfr. ad esempio memoria ex art. 183, co 6, n. 1 c.p.c. depositata nel giudizio n. 3458/2019 *“Come già riportato nella comparsa di costituzione e risposta, esiste presso il medesimo Tribunale, il procedimento di cui all'R.G.n.4419/'19 sorto a seguito di opposizione da parte della “ Controparte_2 ” avverso il Decr. Ing. n.963/'19-R.G.n.2599/'19 con il quale veniva ingiunto alla CP_2 [...] il pagamento di € 220.000,00 in favore dell'impresa CP_1 per l'esecuzione di lavori extra capitolato del contratto di appalto, dal cui esame è evidente la sussistenza di un rapporto di connessione tra la presente azione civile e quella di cui all'R.G.n.4419/'19 per identità di soggetti e di oggetto come da ordinanza della dott.ssa Del Monaco II sez. Civ che rimette al Presidente di II. Sez. Civ. la determinazione della competenza. Per maggiore precisione va detto che nel corso dell'esecuzione dei lavori da parte della Ditta Caccavo, i soci della Cooperativa richiesero lavori ulteriori e diversi da quelli elencati nel computo metrico, con l'impiego di materiali di maggior pregio e dunque più costosi di quelli indicato in computo metrico, che furono scelti direttamente dai così secondo i loro gusti e preferenze”*; ugualmente nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. per la causa n. 4419/19: *“poiché il Giudice alla prossima udienza deciderà in ordine alla riunione del presente giudizio a quello di cui a RG*

n.3458/19, detta difesa fa rilevare che, per ragioni di connessione oggettiva, trattandosi di medesimo rapporto negoziale, e soggettiva, per identità di parti, i giudizi in oggetto necessitano di essere riuniti per esigenze di uniformità ed economica processuale, la cui trattazione congiunta è consigliata anche in considerazione delle opere e del relativo credito per cui l'impresa CP_1 domanda il pagamento del corrispettivo”).

La riunione disposta davanti al medesimo giudice (inteso sia come ufficio giudiziario che come persona fisica) di giudizi di cognizione rende irrilevante qualsiasi problema di litispendenza o continenza tra le cause riunite, se intesi questi ultimi quali criteri di spostamento della competenza davanti a uffici giudiziari diversi.

§§§

2) Per entrambe le cause riunite è invece fondata e deve trovare accoglimento, con assorbimento di ogni altra questione sollevata tra le parti (venendo meno la *potestas judicandi* del giudice adito), la tempestiva eccezione in rito dell'opponente, formulata nell'ambito di entrambe le opposizioni al primo atto difensivo, circa la devoluzione dell'intera controversia alla competenza arbitrale.

Più in dettaglio, non è in discussione, nel caso di specie, la possibilità da parte del tribunale adito di emettere un decreto ingiuntivo, anche in presenza di clausola compromissoria, non essendo nella disponibilità degli arbitri la relativa facoltà e, dunque, non si discute della competenza originaria del giudice del monitorio.

Tuttavia, nonostante (anche) l'ordinaria conseguente competenza funzionale del medesimo tribunale rispetto all'opposizione al decreto ingiuntivo, in presenza di tempestiva eccezione di compromesso, che è nella facoltà dell'opponente sollevare o meno, viene meno la possibilità del tribunale adito di conoscere del merito della controversia, in presenza di valida clausola compromissoria, dovendosi rimettere le parti davanti agli arbitri (singolo o collegio), giudice titolare della competenza così come da accordi intercorsi tra le parti medesime.

La giurisprudenza, anche da ultimo, ha affermato che “*se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e,*

conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico" (cfr. Cass. civ. 25939/2021).

Nel caso di specie, come detto, l'opponente ha tempestivamente eccepito l'esistenza della clausola compromissoria nel contratto d'appalto sottoscritto a suo tempo tra le parti, in entrambi gli atti introduttivi delle opposizioni spiegate.

Per converso, parte opposta ha contestato l'operatività della detta clausola in forza del "tentativo fallito" già avutosi in passato di adire la via arbitrale, posta nel nulla dal comune abbandono della procedura ad opera di entrambe le parti.

Ha eccepito l'opposto, per quanto è possibile ricostruire, una sorta di rinuncia tacita a far valere la clausola compromissoria da parte della CP_2 odierna opponente, data l'estinzione del procedimento arbitrale nel 2008 per inattività delle parti, con "subentro" della *potestas judicandi* del tribunale ordinario adito.

L'art. 15 del contratto di appalto sottoscritto in data 24.02.26 prevede che: *"per le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Foggia. Tutte le controversie, anche se di natura tecnica, derivanti dalla interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, che potessero insorgere, sia durante che al termine del contratto stesso e che non sia stato possibile definire bonariamente, sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale, composto ai sensi dell'art. 806 e segg. Cod. Proc. Civ., da tre arbitri, due dei quali nominati da ognuna delle due parti ed il terzo nominato d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Foggia. Il lodo pronunciato dagli arbitri non sarà impugnabile tranne che nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 829 Cod. Proc. Civ."*

Considerato il contestuale richiamo operato dai concludenti al "Foro di Foggia" e al "collegio arbitrale", appare evidente quale sia stata la comune intenzione delle parti e l'applicabilità della clausola compromissoria alla controversia *de quo*.

L'art. 1362 c.c. afferma che nell'interpretazione del contratto non ci si deve limitare al senso letterale delle parole, ma si deve valutare il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto.

Dunque, dal tenore letterale del menzionato articolo 15 appare evidente che le parti hanno convenuto che le controversie inerenti all'esecuzione del contratto di appalto (come quella in

oggetto dove si controverte sulla corretta esecuzione del contratto e sul pagamento del corrispettivo) sono devolute a tre arbitri.

Il richiamo operato dalla prima parte dell'articolo 15 al "Foro di Foggia" delimita ad un tempo la sede dell'arbitrato, ex art. 816 c.p.c., e indica, per le sole controversie non devolute eventualmente al collegio arbitrale (come ad esempio proprio la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo), la competenza per territorio del Tribunale di Foggia.

Pertanto, l'indagine sul comportamento delle parti non contraddice quanto appena visto.

Infatti, è stato proprio l'opposto a notificare domanda di lodo arbitrale nell'ottobre 2007 all'odierna opponente, proprio al fine di accertare quanto oggetto del presente giudizio e, in particolare, il pagamento del corrispettivo residuo dovuto per i lavori di cui al contratto di appalto (cfr. domanda di arbitrato).

Non rileva ovviamente, al fine del superamento della clausola compromissoria, che il procedimento arbitrale del 2007-2008 si sia concluso per inattività delle parti, non potendosi nemmeno ricavare, da ciò, una rinuncia tacita da parte della cooperativa opponente alla compromissione in arbitri della controversia in atto.

A tal fine appare opportuno ripercorre brevemente quel procedimento.

Una volta notificata la domanda di arbitrato e costituito regolarmente il collegio (con la nomina dell'arbitro per l'opponente ex art. 810 c.p.c. stante la sua inerzia), la cooperativa ha eccepito che la domanda di arbitrato presentava vizi tali da renderla affetta da "radicale nullità", che avrebbe inficiato l'intero procedimento (cfr. verbale "in data 29.04.2008 perveniva presso lo studio dell'Ing. Per_2 comunicazione fax da parte dell'Avv. Massimo De Feudis per conto della Parte_6 Nella stessa l'Avv. De Feudis, in riscontro a quanto trasmesso dall'Ing. Per_2 alla Società Cooperativa con racc. a.r. del 21.04.2008, afferma che "la procedura è radicalmente e giuridicamente inesistente e/o nulla, poiché la domanda di arbitrato è affetta da vizi di radicale nullità"; così specificando: "Per tale motivo, prima di procedere all'espletamento di altri adempimenti di sorte, La invito a prendere contezza obbiettiva di quanto innanzi, al fine di non incorrere nelle stesse situazioni di inesistenza e/o nullità degli atti, così come già accaduto per la controparte").

L'odierno opposto, riconosciuti tali vizi, ha chiesto al collegio la possibilità di ri-notificare l'invito e di sospendere la procedura arbitrale (cfr. verbale "l'avv. Giordano, preso atto di quanto innanzi, onde fondare giuridicamente il procedimento di lodo arbitrale, andrà a

rinotificare alla CP_2 la proposta del lodo arbitrale; chiede pertanto che allo stato il Collegio arbitrale voglia sospendere ogni attività, rinviando la riunione alla data prossima che fisserà dopo che sarà dato corso alla detta rinotificazione”).

Il Collegio arbitrale, quindi, ha preso atto della determinazione del CP_1 e, nelle more dell'autorizzata ri-notifica, ha sospeso la procedura arbitrale.

Sul presupposto, tuttavia, che la sospensione della procedura non potesse protrarsi *sine die*, il Collegio arbitrale ha assegnato alle parti termine fino al 15.09.08 per la produzione di loro determinazioni circa la prosecuzione del procedimento, avvertendole che in caso contrario, la procedura si sarebbe estinta per carenza di interesse alla lite (cfr. verbale del riunione collegio arbitrale *“durante i successivi due mesi dalla summenzionata riunione del 29.05.2008 non perveniva al Collegio alcuna comunicazione in merito e, pertanto, il Collegio, ritenendo che la sospensione richiesta e concessa non potesse protrarsi senza limite facendo venir meno i principi stessi che regolano l'arbitrato, inviava a mezzo lettera raccomandata a.r. del 23.07.2008, comunicazione alle Parti nella quale fissava per il giorno 15 settembre 2008 il termine entro il quale le Parti stesse avrebbero dovuto comunicare al Collegio le proprie determinazioni e precisava che, in mancanza, avrebbe ritenuta estinta la procedura di arbitrato, senza poter pervenire al relativo lodo, dovendosi in tal caso intendere tale silenzio quale assenza di volontà di proseguire nella procedura da parte di chi aveva attivato la stessa e contestuale riconferma del convincimento dell'altra parte circa la illegittimità della procedura stessa, peraltro già precedentemente espresso”).*

Non essendo pervenuta alcuna indicazione da alcuna delle parti entro la data indicata, gli Arbitri, in data 19.12.08, hanno dichiarato estinta la relativa procedura.

Nel caso di specie, non occorre soffermarsi sul dibattito circa l'ammissibilità di una rinuncia espressa alla clausola compromissoria (sicuramente ammessa su comune accordo delle parti) e di una tacita (che si ha quando, pur potendo, l'altra parte non intende valersi della clausola compromissoria; sul punto vedi anche Cass. Civ. 3464/2015 secondo cui la rinuncia tacita opererebbe solo nel procedimento in cui viene fatta valere e non si estenderebbe ad altri procedimenti anche futuri cui la clausola compromissoria accede, a meno che le parti non abbiano rinunciato definitivamente alla clausola nel suo complesso, in base ad un accordo che abbia i requisiti di forma e sostanza propri di un patto risolutivo degli effetti di un patto compromissorio; e vedi anche Cass. 1061/2022 secondo cui *"nel caso di contestuale*

proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale"; da ultimo anche Cass. 28303/2024), in quanto, nel caso dispecie, non si ravvisa alcuna rinuncia, né espressa né tacita, da parte della cooperativa opponente.

Infatti, dal verbale arbitrale del 19.12.08 emerge come l'odierna opponente abbia eccepito solamente vizi inerenti alla corretta introduzione della *"domanda di arbitrato"*, dell'invito rivoltole dall'odierno opposto per definire la controversia davanti al collegio arbitrale, senza contestare mai la validità della clausola compromissoria e/o la competenza degli arbitri a risolvere la lite, mentre l'odierna opposta, oltre ad aver introdotto l'arbitrato, si è anche impegnata a *"rinotificare la proposta di lodo arbitrale"* per il corretto esperimento della procedura.

In definitiva, nessuna delle parti, tantomeno parte qui opposta, ha messo in discussione la validità ed efficacia della clausola prevedente la devoluzione delle liti scaturenti dal contratto di appalto al collegio arbitrale.

Non coglie nel segno, pertanto, l'affermazione dell'opposto circa una ipotetica *"denegata giustizia"*, per aver più volte richiesto, senza successo, il pagamento del corrispettivo delle opere realizzate.

È la medesima parte che, da un lato, lasciò estinguere la procedura arbitrale e, oggi, pretende di andare *contra factum proprium* negando la competenza arbitrale.

Pertanto, in accoglimento della tempestiva eccezione di parte opponente in entrambe le opposizioni riunite, devono essere revocati i decreti ingiuntivi n. 514/2019 del 24.03.19 e n. 963/2019 del 17.05.19 del Tribunale di Foggia, in conseguenza della rimessione le parti davanti al collegio arbitrale, così come previsto dall'accordo del 24.02.06, ancora pienamente valido ed efficace.

§§§

In ragione dell'esito del processo e vista la riunione dei procedimenti inerenti al medesimo titolo e corrispettivo, le spese di lite devono porsi in capo alla opposta soccombente e liquidate, come in dispositivo, tenuto conto dei parametri vigenti e dello scaglione di riferimento sulla

base del valore complessivo delle due cause (da € 260.001 a € 520.000,00), al punto minimo per tutte le fasi, stante la chiusura in rito, con assorbimento di ogni altra questione.

P.Q.M.

il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle opposizioni riunite, così provvede:

- 1) accoglie le eccezioni preliminari formulate dall'opponente e dichiara, per le ragioni espresse in parte motiva, il difetto di competenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 15 del contratto d'appalto del 24.02.06 e, per l'effetto,
- 2) revoca i decreti ingiuntivi opposti n. 514/2019 del 24.03.19 e n. 963/2019 del 17.05.19 del Tribunale di Foggia;
- 3) fissa alle parti il termine perentorio di mesi 3 (tre) dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.;
- 4) condanna parte opposta al ristoro delle spese di lite in favore di parte opponente per i giudizi riuniti, le quali si liquidano in € 11.229,00, oltre rimb. forf. s.g. (15%) e oltre a IVA e CPA se e come dovuti per legge (oltre alla rifusione *ex lege* di C.U. e marca iscrizione come versati), da distrarsi in favore dell'avv. Massimo De Feudis, procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.

Si comunichi.

Così deciso li 10/09/2026

Il Giudice

dott. Luca Mercuri